

Il tribunale di Roma ha condannato il governo ad aprire le trattative. Perdite salariali del 5%

Senza contratto, i risarcimenti

Intanto i sindacati verso la mobilitazione del 24 ottobre

DI CARLO FORTE

Il governo e l'Aran sono stati condannati dal giudice del lavoro di Roma a «dare avvio senza ritardo e per quanto di loro competenza, al procedimento di contrattazione collettiva per i comparti della scuola, dell'università, della ricerca, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle relative aree dirigenziali». La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico a seguito di un ricorso promosso dalla Flic-Cgil ed è stata pubblicata il 16 settembre scorso (7552/2015). Il provvedimento è stato emesso sulla base della sentenza della Corte costituzionale, n. 178 del 24 giugno scorso, con la quale è stato dichiarato incostituzionale il perdurare del blocco della contrattazione nel pubblico impiego dal 30 luglio scorso. E cioè dal giorno immediatamente successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del responso della Consulta.

La pronuncia del giudice apre scenari inediti sulla contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego. Perché costituisce un vero e proprio titolo esecutivo, con il quale i sindacati possono

chiedere al giudice di disporre l'esecuzione forzata e, al tempo stesso, il risarcimento dei danni derivanti dal perdurare dell'inerzia del datore di lavoro pubblico. Un'arma in più a sostegno della protesta che vede tutte le sigle del settore (Flic-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals-Confsal e Gilda) in campo con una nuova stagione di mobilitazione che sfocerà con le manifestazioni regionali del prossimo 24 ottobre.

La strada risarcitoria non era perseguibile, invece, con la sentenza della Corte costituzionale. Che per sua natura, si limita a dichiarare l'incostituzionalità del perdurare del blocco della contrattazione, senza possibilità di sanzione o di azione esecutiva alcuna. Oltre tutto il giudice ordinario ha spiegato che l'esecuzione costringerebbe il governo e l'Aran non solo ad aprire le trattative sulla parte normativa. Ma anche e soprattutto su quella retributiva.

Ed è proprio sul valore degli adeguamenti retributivi, che dovrebbero fare seguito alla stipula del nuovo contratto, che i sindacati avrebbero gioco facile a fondare azioni risarcitorie su lar-

ga scala. In ciò determinando il proliferare dell'ennesimo contenzioso seriale con esiti potenzialmente disastrosi per la finanza pubblica. Non tanto per l'entità dei risarcimenti, quanto per l'ammontare delle spese legali che, con la riforma del codice di procedura civile, seguono la soccombenza «salvo gravi ed eccezionali motivi». E che, per prassi, vengono determinate dal giudice intorno ai 1500 euro.

Per avere idea di quello che potrebbe succedere, basta tenere conto del fatto che il solo comparto scuola occupa circa un milione di lavoratori: tutti in attesa del rinnovo del contratto e tutti potenzialmente ricorrenti contro l'eventuale inerzia del governo. Va detto subito, però, che l'esecutività della sentenza del Tribunale di Roma può essere sospesa dalla Corte d'appello. Che può farlo in presenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. L'enormità della questione potrebbe indurre la Corte d'appello ad accordare la sospensione della sentenza di primo grado. Sempre che governo e Aran

intendano procedere in appello, come quasi certamente avverrà. Resta il fatto, però, che per la prima volta nella storia della contrattazione collettiva del pubblico impiego, i sindacati hanno dovuto utilizzare l'azione giudiziale per costringere il datore di lavoro pubblico a riaprire le trattative per adeguare le retribuzioni al costo della vita. Giova ricordare, peraltro, che il contratto della scuola è bloccato dal 2009. E il legislatore ha disposto anche la cancellazione dell'utilità di 4 anni ai fini della progressione retributiva di anzianità: 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il 2010 è stato recuperato dall'allora governo Berlusconi, con un provvedimento che ha rifinanziato la progressione di carriera utilizzando fondi derivanti dai tagli. Il 2011 e il 2012, invece, sono stati recuperati grazie ad accordi tra i sindacati Cisl, Uil, Snals e Gilda (la Cgil non li ha firmati) e il governo. In questo caso i soldi sono stati presi in buona parte dal fondo di istituto. Il 2013, infine, è tuttora inutile ai fini della progressione di anzianità. E ciò comporta, medianamente, una perdita di

1000 euro netti una tantum in busta paga.

A ciò va aggiunta la perdita salariale derivante dal mancato recupero dell'inflazione: -0,7% nel 2009; -1,6% nel 2010; -2,7% nel 2011; -3% nel 2012; -1,1% nel 2013 e -0,2% nel 2014. In tutto la perdita salariale lorda, legata all'andamento dell'inflazione, ammonta al 9,3%, dal quale va detratta l'indennità di vacanza contrattuale che è bloccata dal 2012. Considerato che l'importo dell'indennità è pari al 50% del tasso di inflazione programmato, fino al 2012, dovrebbe essere stata recuperata la metà della perdita del potere di acquisto dei salari. E quindi, ad oggi, la perdita secca, per il lavoratore della scuola, ammonterebbe al 5,3%. Perdita alla quale va sommato l'effetto del ritardo di un anno della progressione di anzianità derivante dal mancato recupero del 2013. Ritardo che il governo avrebbe potuto annullare agevolmente, utilizzando parte degli stanziamenti disposti per la legge 107 ed includendo una norma ad hoc nel provvedimento, ma scelta politica è stata diversa.

© Riproduzione riservata

IL CASO RIGUARDA I DOCENTI DELLA FASE B

Neoimmessi in ruolo, l'anno di prova in stand by

DI ANTIMO DI GERONIMO

Docenti neoimmessi in ruolo nella fase B, anno di prova in bilico. La stragrande maggioranza dei docenti che ha ottenuto l'immissione in ruolo nella fase B ha usufruito del differimento del termine al 1° luglio prossimo. Ciò è stato possibile grazie ad una disposizione contenuta nella legge 107, che consente loro di rimandare la presa di servizio se titolari di un incarico di supplenza non breve o saltuaria. Secondo la normativa vigente, l'anno di prova, che viene svolto a seguito dell'immissione in ruolo, può essere ritenuto valido anche se il servizio viene effettuato con un incarico di supplenza. Ma la supplenza deve essere svolta sulla stessa tipologia di posto o sulla stessa classe di concorso oppure su una classe di «concorso affine». L'articolo 438 del testo unico prevede che «durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita». Ma il ministero ha interpretato questa disposizione con due note (prot.3699 del 29 febbraio 2008 e prot.1441 del 20 febbraio 2014) con le quali ha dichiarato che il «periodo di servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini». Resta da vedere, però, cosa possa intendersi per materia affine.

Resta aperta anche la questione della validità dell'anno di prova per chi, assunto sul sostegno, presta servizio da supplente nella classe di concorso sulla quale abbia maturato il punteggio per il sostegno e viceversa. Così come pure quella della validità del servizio se prestato in gradi od ordini di scuola diversi. Si pensi al docente che abbia ottenuto la nomina in ruolo sul sostegno alle scuole medie e, attualmente, presta servizio sul sostegno alle scuole primarie. E poi c'è la questione del part time. Non è ancora chiaro se i docenti in part time verticale, con servizio solo in alcuni giorni della settimana, possano fruire della valutazione dell'intero periodo di servizio, calcolato in orizzontale, facendo valere anche i giorni in cui non è prevista la prestazione. E infine c'è la questione del significato da dare alle nuove disposizioni della legge 107, che consentono di valutare anche i periodi di servizio non coperti da attività didattica in senso stretto. Secondo quanto risulta a *Italia Oggi* la questione è stata portata all'attenzione del Miur e si attende un provvedimento interpretativo.

© Riproduzione riservata

LA GIURISPRUDENZA PARLA CHIARO

La formazione è obbligatoria, ma i prof vanno retribuiti

DI ANTIMO DI GERONIMO

Formazione e aggiornamento, da diritto contrattuale ad obbligo legale. La legge 107 dispone che l'aggiornamento e la formazione debbano rientrare tra gli obblighi di servizio. Ma non ha previsto alcuna risorsa aggiuntiva per lo straordinario. E dunque, per evitare di sfiorare il budget del fondo di istituto, bisogna far rientrare la relativa prestazione nel monte delle 40 ore previste per le attività funzionali collegate ai lavori del collegio dei docenti. Anche a costo di ridurre il numero delle riunioni e delle attività. Prima dell'avvento della riforma Renzi, la questione della formazione e dell'aggiornamento veniva risolta qualificando tali attività come diritti e non come obblighi. Un escamotage che consentiva alle istituzioni scolastiche di evitare di retribuirle come ore di lavoro vere e proprie. Con l'entrata in vigore della legge 107, che rilegifica la materia, queste attività sono diventate veri e propri obblighi, che integrano la prestazione dei docenti. E dunque, adesso la formazione e l'aggiornamento rientrano a pieno titolo nel novero delle attività da retribuire.

La giurisprudenza se n'è già occupata in materia di formazione per la sicurezza. Ed ha condannato l'amministrazione scolastica a pagare lo straordinario a un gruppo di docenti che avevano frequentato un corso di formazione, prestando ore eccedenti rispetto al monte ore delle attività funzionali. Secondo il giudice, siccome la legge qualifica l'obbligo come formazione in servizio, le ore così impegnate «devono, in conclusione, qualificarsi come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e, come tali, devono essere retribuite (Tribunale di Verona, 46/2011)». Il parametro individuato dal giudice per fissare l'importo della retribuzione oraria è quello delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento: 17,50 euro l'ora. In definitiva, dunque, l'unico modo per non pagare ore aggiuntive è quello di far rientrare le attività nel monte delle 40 ore previsto dall'articolo 29, comma 3, lettera b) del contratto. Per le prime 40 ore, nulla è dovuto ai docenti interessati. Oltre tale limite, si matura il diritto a percepire 17,50 euro per ogni ora in più. Gli sforamenti, peraltro, sono molto frequenti. E ogni anno i dirigenti scolastici sono esposti al rischio di azioni legali. Che in sede civile non determinano alcun effetto. Ma in caso di soccombenza dell'amministrazione, possono determinare azioni di rivalsa davanti alla Corte dei conti, oltre che responsabilità di natura disciplinare.

© Riproduzione riservata